

REGOLAMENTO UNIONCAMERE PER I SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE, DI VALIDAZIONE E DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE DEL 9 LUGLIO 2024 RECANTE LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE, DI VALIDAZIONE E DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVI ALLE QUALIFICAZIONI DI TITOLARITÀ DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Indice

Articolo 1 – Ambito di operatività e finalità del servizio	1
Articolo 2 – Repertori di riferimento	1
Articolo 3 – Enti titolati	1
Articolo 4 – Modalità di erogazione dei servizi di individuazione, di validazione e certificazione	2
Articolo 5 – Modalità di attestazione e conservazione degli attestati	3
Articolo 6 – Standard di durata e di costo	3
Articolo 7 – Disposizioni finali	3
Articolo 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali	4

Articolo 1 – Ambito di operatività e finalità del servizio

1. L'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito "Unioncamere", è ente titolare delegato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettera b) del Decreto ministeriale n. 115 del 9 luglio 2024 recante disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 2024, di seguito "Decreto".

Con il presente Regolamento, Unioncamere disciplina, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del Decreto:

- le modalità di riconoscimento degli enti titolati;
- le condizioni di fruizione e garanzia dei servizi di individuazione, validazione e certificazione¹ (d'ora in avanti IVC) delle competenze maturate negli ambiti di intervento attribuiti alle Camere di Commercio dall'art. 2 Legge n. 580 del 1993, nonché da altre norme dell'Ordinamento nazionale che conferiscono alle Camere di commercio funzioni in ambiti specifici.

2. I servizi di IVC sono finalizzati a identificare, validare e certificare le competenze acquisite, in contesti non formali o informali, dalle persone beneficiarie di interventi realizzati nell'ambito delle funzioni attribuite dalla normativa alle CCIAA, con la finalità di rendere attuale ed effettivo il diritto di ogni persona di vedere riconosciuti i propri apprendimenti, comunque acquisiti.

Articolo 2 – Repertori di riferimento

1. I servizi di individuazione e i servizi di validazione di cui al presente regolamento sono realizzati in riferimento agli apprendimenti e alle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 3 del Decreto.

Articolo 3 – Enti titolati

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b, del Decreto, gli enti titolati alla realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze nell'ambito degli interventi per i quali Unioncamere è stata designata come ente titolare delegato, sono gli enti del sistema camerale di cui all'articolo 1 della L. 580/1993 o gli enti da questi partecipati già titolati in altri ambiti di titolarità per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione o certificazione delle competenze, o essere accreditati per la formazione presso almeno una Regione o Provincia autonoma italiana.

2. Nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e pubblicità, Unioncamere pubblica l'Elenco degli enti titolati a seguito della procedura di riconoscimento di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

3. Gli enti possono richiedere di essere titolati per l'intero processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze o per singole parti di esso.

4. Con cadenza triennale Unioncamere verifica il mantenimento dei requisiti da parte degli enti titolati con possibile sospensione o revoca della titolazione in caso di perdita di uno o più requisiti.

1. Si precisa che la disciplina per la certificazione delle competenze sarà definita in attuazione delle procedure di certificazione che saranno rese operative dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo quanto disposto dall'articolo 1 comma 2 del Decreto.

5. L'inserimento nell'Elenco degli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e dei servizi di validazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver adottato, laddove applicabile, un modello organizzativo esimente ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) aver ottenuto o aver avviato il percorso per l'ottenimento di una certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme a una delle seguenti norme:
 - i. UNI EN ISO 9001 - Sistemi di gestione per la qualità nel settore EA37;
 - ii. UNI EN ISO 21001 - Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione;
 - iii. UNI ISO 29993 - Servizi di formazione che non rientrano nell'istruzione formale;
 - iv. UNI ISO 29994 - Servizi di istruzione, formazione e apprendimento - requisiti per l'apprendimento a distanza.
- c) avere personale addetto all'erogazione dei servizi, in possesso di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa. Il personale addetto al servizio deve:
 - aver svolto un percorso di formazione per operatore di servizi IVC erogato da Unioncamere, altro Ente titolare per i servizi di IVC, INAPP. Potranno essere valutati come idonei altri corsi di formazione con contenuti equiparabili;ovvero:
 - essere iscritto negli elenchi dei soggetti che possono svolgere servizi di IVC;ovvero:
 - possedere un'esperienza nella progettazione ed erogazione di percorsi formativi di almeno 5 anni.
- d) nei casi in cui i servizi di certificazione riguardino competenze/ambiti disciplinati da norme tecniche UNI, essere in possesso dell'accreditamento da parte di ACCREDIA (Organismo nazionale italiano di accreditamento).

Articolo 4 – Modalità di erogazione dei servizi di individuazione, di validazione e certificazione

1. Per garantire l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze maturate dai soggetti a cui sono rivolti gli interventi attribuiti alle CCIAA dalla normativa vigente, questi ultimi devono essere progettati definendo gli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività e le relative modalità di valutazione con riferimento agli standard di qualificazione di cui all'articolo 2. Nel caso di interventi formativi nell'ambito dei quali è previsto unicamente il servizio di individuazione per la messa in trasparenza delle competenze, la progettazione degli interventi deve comunque prevedere la definizione degli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività con riferimento agli standard di cui al primo periodo.

2. Le modalità di progettazione degli interventi e di svolgimento dei servizi di individuazione, di validazione e certificazione delle competenze sono definite con apposito Protocollo metodologico da adottare previo parere di conformità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che costituirà parte integrante del presente Regolamento. Unioncamere potrà apportare modifiche e/o integrazioni al Protocollo metodologico, purché non in contrasto con le disposizioni di cui al presente Regolamento, dandone preventiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e successiva pubblicità sul proprio sito web.

3. Per la progettazione e realizzazione degli interventi gli enti titolati sono tenuti a rispettare le indicazioni contenute nel Protocollo di cui al comma 2.

4. Gli enti titolati trasmettono a Unioncamere, sulla base dei modelli di rilevazione da questo definiti d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati relativi alle attività realizzate per la redazione della relazione annuale prevista dall'articolo 6 comma 3 del Decreto e per le finalità di cui all'articolo 10 comma 1 del medesimo Decreto. La relazione annuale a cura di Unioncamere conterrà anche un resoconto sintetico delle attività di verifica e controllo realizzate e delle eventuali misure correttive o sanzionatorie adottate.

5. Nell'ambito delle attività e delle disposizioni vigenti di gestione, controllo e rendicontazione degli interventi, a cui il presente regolamento fa diretto rinvio, Unioncamere effettua verifiche e controlli di conformità dei servizi di individuazione e di validazione agli standard del Decreto da parte degli enti titolati ai sensi dell'articolo 3 e, nei casi di accertamento di non conformità o di persistenza delle difformità accertate, provvede come indicato dall'articolo 3, comma 4 del presente regolamento ovvero nell'ambito della disciplina sanzionatoria definita da Unioncamere.

Articolo 5 – Modalità di attestazione e conservazione degli attestati

1. Previa prestazione del consenso informato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito GDPR), le attestazioni sono rilasciate ai richiedenti interessati dagli enti titolati, anche attraverso le piattaforme tecnologiche di Unioncamere, sulla base del format definito da Unioncamere nel rispetto degli standard minimi di cui all'articolo 7 del Decreto e devono essere:

- coerenti con gli standard minimi di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida SNCC adottate con decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 n. 13 recante: “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021;
- rese in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale e conservate nel sistema informativo di Unioncamere, in conformità e applicazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i..

2. Unioncamere, sulla base del consenso informato, provvede:

- al conferimento delle attestazioni di cui al precedente comma 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità e le specifiche tecniche da questo definite ai fini dell'implementazione del fascicolo elettronico del lavoratore e in collegamento con il sistema informativo unitario in applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- alla conservazione delle attestazioni di cui al precedente comma 1, ai fini delle verifiche amministrative.

Articolo 6 – Standard di durata e di costo

Gli standard di durata e di costo dei servizi di individuazione e di validazione di cui al presente regolamento sono definiti nei limiti di quanto previsto all'articolo 9 del Decreto.

Articolo 7 – Disposizioni finali

Unioncamere ha la facoltà di svolgere funzioni di supporto e accompagnamento ai servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze in favore di altri enti titolati del Sistema nazionale di certificazione delle competenze (articolo 4, comma 3, del Decreto). Inoltre, sono possibili accordi con i Centri DU-NA. L'articolo 5, comma 8, del Decreto prevede che Unioncamere, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, definisce con apposito accordo le modalità di coordinamento e di raccordo operativo ed organizzativo, anche a livello territoriale, tra gli enti titolati appartenenti al sistema camerale e i Centri DU-NA (Centri Duale Nazionale per lo sviluppo delle competenze professionali). Infine, è possibile attivare forme

di collaborazione con i Centri DU-NA per l'individuazione delle competenze in percorsi non formali. L'articolo 8, comma 4, del Decreto prevede che gli enti titolati per l'individuazione delle competenze in contesti diversi dall'apprendimento formale, tra cui le Camere di Commercio, possano definire accordi di collaborazione con i Centri DU-NA per il supporto operativo nei servizi di individuazione. .

Articolo 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali

In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR) Unioncamere, in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, n. 7 del citato GDPR informa gli interessati di quanto segue.

Finalità del trattamento e base giuridica

La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati al fine di consentire a Unioncamere l’espletamento delle attività necessarie all’accertamento dei requisiti e presupposti richiesti per il rilascio/ mantenimento/rinnovo del riconoscimento.

La base giuridica che rende lecito il trattamento è l’adempimento di cui all’articolo 4, comma 1 lettera b del Decreto MLPS 9 luglio 2024 che delega all’Unioncamere, con riferimento agli specifici ambiti di intervento attribuiti alle Camere di Commercio dalla normativa vigente, le funzioni di individuazione, validazione e certificazione delle competenze relative a qualificazioni di titolarità del MLPS. Unioncamere nella sua funzione di ente titolare delegato è chiamato a sua volta secondo quanto disciplinato all’articolo 5, comma 2 lettera b del Decreto ad adottare l’Elenco degli enti titolati all’erogazione dei servizi di IVC.

Si fa presente che, nell’ambito dei dati forniti per le finalità sopra elencate, vengono raccolti dati personali dei referenti degli enti (ad esempio dati di contatto) e dati relativi al personale dedicato alle attività previste (dati personali contenuti nei CV eventualmente allegati all’istanza).

Non vengono raccolti e trattati dati “particolari” di cui all’art. 9 del GDPR. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati non consente l’avvio dell’iter di titolazione richiesto con la domanda.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione

Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito all’art. 5 del GDPR, esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare del trattamento, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, adottando opportune misure di sicurezza per garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati personali potranno essere comunicati a:

- altri enti e/o soggetti pubblici (ad es., Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) - in qualità di Titolari autonomi del trattamento - nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previste dalla normativa vigente in materia;
- società del Sistema camerale che supportano Unioncamere nella gestione delle relative attività in forza di specifico incarico, operando in qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR ed assicurando gli stessi standard di riservatezza e sicurezza dei dati.

I dati personali non sono soggetti a diffusione, ad esclusione di quanto previsto in tema di “Elenco dei enti titolati” (art. 11 del presente Regolamento).

Periodo di conservazione

I dati saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati,

conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. In particolare, Unioncamere conserva per almeno 3 anni copia della documentazione in base alla quale ha rilasciato e/o confermato e/o non confermato l'accreditamento e ne consente l'accesso secondo le previsioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Diritti degli interessati

Gli interessati possono chiedere al titolare l'accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, nonché l'opposizione al trattamento. Tali diritti saranno riconosciuti solo se compatibili con le funzioni di interesse pubblico che ne legittimano l'utilizzo ad Unioncamere.

Non potranno, invece revocare il consenso al trattamento, in quanto non previsto quale base giuridica del trattamento.

Gli interessati hanno infine il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali utilizzando la procedura di cui al seguente link:
<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524>

Dati di contatto del titolare del trattamento

Unioncamere - Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Piazza Sallustio 21 - 00187 Roma

Tel.: 06.47041 - Fax: 06.4704240 - PEC: unioncamere@cert.legalmail.it

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati di Unioncamere

e-mail: rpd-privacy@unioncamere.it

pec: rpd-privacyunioncamere@legalmail.it